

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

OGGETTO: Complesso di via Figlie dei Militari, 25 – Torino.

Interventi di messa in sicurezza facciate – sostituzione serramenti ed interventi vari. PROG. LL.PP 217/2018

(CUP J12B18000100003) (C.I.G. 76126361F6)

Importo a base di gara: Euro 785.000,00

VERBALE DI GARA

I SEDUTA

a seguito di procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., col metodo delle offerte segrete con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con individuazione ed esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con le modalità di cui all'art 97 comma 2 del medesimo decreto, previo sorteggio, da effettuarsi in sede di gara, del metodo di determinazione del valore della soglia di anomalia.

Non si procederà ad esclusione automatica nel caso in cui il numero le offerte ammesse sia inferiore a dieci.

Resta ferma la facoltà della Stazione appaltante di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi del'art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5 del predetto articolo.

Ai fini del perfezionamento dell'aggiudicazione sarà comunque richiesto, all'operatore economico provvisorio aggiudicatario, di dimostrare il **costo della mano d'opera** per una valutazione di coerenza con gli indici minimi di

congruità definiti dall'accordo del 28/10/2010 tra l'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) e le rappresentanze sindacali di categoria, assunti da Città metropolitana di Torino come indici minimi di riferimento del costo del lavoro e posti a base della stima effettuata e risultante nell'elaborato progettuale denominato Quadro di incidenza della manodopera approvato con specifico provvedimento, nonché sulla base delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello, come da Circolare prot. n. 169868/2013, fasc. 7/2013/C class. 06.13 del 10 ottobre 2013.

Non sono ammesse offerte in aumento e l'aggiudicazione è definitiva ad unico incanto.

-*-

L'anno duemiladiciotto, addì ventitrè del mese di ottobre, alle **ore 9,05** in Torino, nel Palazzo sede degli Uffici della Città Metropolitana - corso Inghilterra n. 7 - nella sala destinata alle pubbliche gare, si è riunita la Commissione per la procedura aperta di cui in oggetto così composta (in applicazione della deliberazione della Giunta Provinciale n. 971-202523/2003 del 05/08/2003):

- Arch. Claudio SCHIARI – Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 2 - in qualità di Presidente, in applicazione dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dell'art. 45 dello Statuto della Città Metropolitana e della D.G.P. n. 867-47903 del 16/12/2014 e s.m.i.;
- Dott.ssa Antonella DAMICO – Responsabile dell'Ufficio Appalti e Coordinamento Attività Contrattuale (segretario verbalizzante);
- Dott.ssa Donatella FICOZZI – Dipendente a supporto del Servizio Appalti

Contratti ed Espropriazioni;

- Dott. Claudio FERRERO - Dipendente a supporto del Servizio Appalti Contratti ed Espropriazioni.

Sono altresì presenti quale supporto amministrativo all'attività istruttoria la Sig.ra Gabriella Bonafortuna e la Dott.ssa Silvia Comoglio

PREMESSO

- che con Decreto del Consigliere Delegato n. 168-8124/2018 del 26/04/2018 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo avente ad oggetto “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA FACCIATE SOSTITUZIONE SERRAMENTI E INTERVENTI VARI”, per un importo complessivo di Euro 1.001.885,25 di cui Euro 785.000,00 a base di gara;

- che con medesimo decreto si è preso atto che Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Claudio SCHIARI, Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 2, che ha provveduto alle verifiche di competenza, ivi comprese quelle attinenti alla validazione del progetto ai sensi dell'art. dell'art. 26 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (atto di validazione in data 18.01.2018);

- che non è stato previsto il frazionamento in lotti, per le motivazioni indicate nel Decreto del Consigliere Delegato n. 168-8124/2018 del 26/04/2018, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016 (non ricorrono necessità di tipo funzionale e/o prestazionale);

- che non è stato necessario redigere il D.U.V.R.I. in quanto i rischi analizzati in tale documento sono già stati presi in considerazione al momento della redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;

- che con determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 2 n. 29 -11536/2018 del 11.05.2018 sono state individuate le modalità di gara

stabilendo l'esperimento di una procedura aperta tra imprese in possesso dei requisiti di qualificazione di cui al DPR 207/2010 e s.m.i. (categoria prevalente OG2) col metodo delle offerte segrete **con il criterio del prezzo** più basso , ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., **espresso in termini di ribasso percentuale unico e uniforme con individuazione ed esclusione automatica** delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con le modalità di cui all'art 97 comma 2, previo sorteggio, da effettuarsi in sede di gara, del metodo di determinazione del valore della soglia di anomalia;

- che con medesima determinazione è stato altresì prevista la possibilità per la Stazione appaltante di procedere all'affidamento all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto in oggetto di lavori analoghi/complementari ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ;

- che il bando di gara contenente le modalità di effettuazione della gara, nonché le condizioni di ammissibilità alla stessa, è stato pubblicato in data 13.09.2018 all'Albo Pretorio on line pagina web <http://www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti/gare.shtml>;

- che la pubblicità della gara è stata effettuata, ai sensi della normativa vigente, nei seguenti termini:

avviso di gara pubblicato su:

- GURI n. 107 pubblicato in data 14.09.2018;

- 1 Quotidiano a diffusione nazionale: Gazzetta Aste e Appalti Pubblici in data 14.09.2018;

- 1 quotidiano a diffusione locale: Corriere della Sera Edizione Torino in data 13.09.2018;

- apposito sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 13.09.2018;
- apposito sito internet dell'Osservatorio LL.PP della Regione Piemonte in data 13.09.2018;
- apposito sito informatico della Città Metropolitana di Torino in data 13.09.2018;
- Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino dal 13.09.2018 al 22.10.2018;
- Albo Pretorio del Comune di Torino dal 13.09.2018 al 22.10.2018;
- che i referti di avvenuta pubblicità nei termini sopra indicati sono depositati agli atti della Città Metropolitana;
- che è stato individuato il C.I.G. 76126361F6 e che è stato ordinato il versamento di Euro 375,00 in data 04.09.2018 quale contributo all'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione;
- che il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12,00 del giorno 22.10.2018;
- che le offerte dovevano pervenire entro e non oltre il suddetto termine, ad esclusivo rischio del mittente, a pena di esclusione, direttamente o a mezzo posta (posta celere compresa);
- che in data odierna, ore 09,00, si procederà allo svolgimento dell'attività istruttoria ed ammissione dei concorrenti alla gara;
- che l'avviso di gara prevede altresì che, qualora in esito alla definizione delle operazioni di ammissione si intendesse necessaria una ulteriore seduta pubblica, la Commissione di gara tornerà a riunirsi in data 07.11.2018 ore 9,00 per comunicare l'esito delle eventuali integrazioni e regolarizzazioni

della documentazione di gara resesi necessarie ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016;

QUANTO SOPRA PREMESSO

Si prende preliminarmente atto che hanno fatto pervenire offerta le n. 162 imprese indicate nell'elenco allegato al presente verbale sotto la lettera A).

Si da atto che tutte le predette offerte sono pervenute nel termine previsto del 22.10.2018 ore 12,00 e vengono pertanto ammesse alla gara.

Si da altresì atto che, per problemi tecnici, non è stato possibile effettuare la verifica negli elenchi dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, riguardante imprese sanzionate a vario titolo. Pertanto la Commissione rinvia a successive verifiche da parte dell'Ufficio Appalti per il riscontro su eventuali segnalazioni rilevanti ai fini dell'ammissione alla presente gara che verranno comunicate nella seconda seduta.

Si prosegue quindi ai sensi dell'art. 97 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 con le operazioni di sorteggio per l'individuazione del metodo per il calcolo della soglia di anomalia.

Si procede a far constare che i fogli su cui sono stampati i cinque metodi A), B), C), D) ed E) articolato in E1), E2), E3), E4) vengono inseriti nell'urna uno alla volta dopo averli palesati e ripiegati più volte su se stessi, in modo da non rendere visibili le lettere dall'esterno.

Concluse le operazioni di inserimento, si provvede a rimescolare il contenuto dell'urna.

Successivamente viene invitata una persona tra il pubblico ad effettuare l'estrazione.

Viene individuato il Sig. Carmine Semonella, il cui documento identificativo

viene depositato in copia agli atti.

Viene estratto il metodo cui all'art. 97 comma 2 lettera E4) (coefficiente 0,9) per la definizione della soglia di anomalia.

Si procede, pertanto, all'apertura dei plichi, che si presentano tutti chiusi e sigillati come previsto dal bando di gara e all'esame, per ogni concorrente, della documentazione presentata ai fini dell'ammissibilità alla gara, risultando quanto segue:

- tutti i plichi contengono l'offerta economica in busta sigillata e la documentazione richiesta ai punti "A" e "B" del bando di gara risulta essere, per tutti i concorrenti, idonea ai fini dell'ammissibilità alla stessa, **ad eccezione** di quella prodotta dagli operatori economici seguenti:

- **A.T.I. GI.VI. COSTRUZIONI S.R.L /SOLE.DIL. S.R.L. - VIA G. ORSI N.70 - 80128 NAPOLI** è stata **ammessa con riserva** poiché ha prodotto a corredo dell'offerta una cauzione provvisoria d'importo pari ad euro 7.851,00 e cioè pari all'1% della base di gara, mentre dalla documentazione prodotta risulta che le certificazioni UNI EN ISO 9001:2008 (che danno diritto alla riduzione della cauzione) in possesso della GI.VI. Costruzioni s.r.l. e della SOL.EDIL. s.r.l., risultano entrambe scadute, rispettivamente in data 02.03.2018 e 14.09.2018.

L'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dispone infatti “L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000”.

Al riguardo, occorre tenere presente che il bando della gara in oggetto prevede al Capo B “DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE” che in caso di raggruppamento temporaneo, per poter beneficiare delle riduzioni della cauzione, dovrà essere dichiarato il possesso della relativa documentazione da parte di tutti i soggetti associati.

La Commissione di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere”* e di disporre una ammissione con riserva, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l’ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- BLESSED GROUP S.R.L. - VIA DELLE INDUSTRIE SNC - 92021 ARAGONA (AG) - è stato **ammesso con riserva** poiché le dichiarazioni rese in tema di subappalto negli allegati A1) e A2) del bando di gara risultano contraddittorie: nell’allegato A1) (dichiarazione del Legale rappresentante) infatti questo operatore economico sbarra il punto 18 relativo al subappalto; nell’allegato A2) invece (D.G.U.E.) nella Parte II, sez

D) dichiara di voler ricorrere al subappalto.

Detta contraddittorietà costituisce una irregolarità essenziale in quanto non è chiaramente ed univocamente evincibile la volontà dell'operatore economico su un tema sul quale è essenziale che la manifestazione di volontà sia resa in sede di gara e non integrabile in un momento successivo ai sensi dell'art. 105 comma 4 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La Commissione di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere”* e di disporre una ammissione con riserva, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- EDIL SERIO S.R.L. - VIA MONTEROSA - 20010 VITTUONE (MI) -
è stato **ammesso con riserva** poiché le dichiarazioni rese in tema di subappalto negli allegati A1) e A2) del bando di gara risultano contraddittorie: nell'allegato A1) (dichiarazione del Legale rappresentante) infatti questo operatore economico dichiara al punto 18 relativo al

subappalto di voler subappaltare “OG1 nei limiti di legge”; nell’allegato A2) invece (D.G.U.E.) nella Parte II, sez D) dichiara di voler ricorrere al subappalto “OS6 100%”.

Detta contraddittorietà costituisce una irregolarità essenziale in quanto non è chiaramente ed univocamente evincibile la volontà dell’operatore economico su un tema sul quale è essenziale che la manifestazione di volontà sia resa in sede di gara e non integrabile in un momento successivo ai sensi dell’art. 105 comma 4 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La Commissione di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere”* e di disporre una ammissione con riserva, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l’ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- EDILCOSTRUZIONI SRL - STR. PROVINCIALE N.363 KM 38 – 73020 VITIGLIANO DI SANTA CESAREA TERME (LE) è stato **ammesso con riserva** poiché le dichiarazioni rese in tema di subappalto

negli allegati A1) e A2) del bando di gara risultano contraddittorie: nell'allegato A1) (dichiarazione del Legale rappresentante) infatti questo operatore economico non compila il punto 18 relativo al subappalto; nell'allegato A2) invece (D.G.U.E.) nella Parte II, sez D) dichiara di voler ricorrere al subappalto: "Lavori di cui alla categoria OG3 e di cui al D.M. 37/08 e smi ad esclusione delle lavorazioni di cui al comma 53 dell'art. 2 della legge 190/2012, qualora si configurano come subappalto ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e smi [30%]".

Detta contraddittorietà costituisce una irregolarità essenziale in quanto non è chiaramente ed univocamente evincibile la volontà dell'operatore economico su un tema sul quale è essenziale che la manifestazione di volontà sia resa in sede di gara e non integrabile in un momento successivo ai sensi dell'art. 105 comma 4 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La Commissione di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: "*Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere*" e di disporre una ammissione con riserva, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire

successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- FALVO COSTRUZIONI S.R.L. - VIA DELLE QUERCE N.18 – 87040 CASTROLIBERO (CS) è stato **ammesso con riserva** poiché al punto 19) della dichiarazione di gara (All. A1) dichiara che alla data di pubblicazione del bando di gara l'operatore economico ha in essere i seguenti contratti riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 105 comma 3 c-bis del D.lgs.50/2016 e s.m.i.:(indicare gli operatori economici con i quali ha in essere detti contratti e la data di stipulazione dei medesimi)", senza tuttavia indicarli, contrariamente a quanto espressamente previsto dal bando di gara, il quale al punto 19 espressamente dispone di indicare gli operatori economici con i quali ha in essere detti contratti e la data di stipulazione dei medesimi.

La Commissione di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere”* e di disporre una ammissione con riserva, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire

successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- MA.GE.CO. SRL - VIA TOLMEZZO N.15 - 95131 CATANIA - non risulta aver inserito nel plico –offerta la ricevuta del versamento del contributo di Euro 70,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi della L. 266/2005 difformemente da quanto previsto dal bando di gara, che al paragrafo “DOCUMENTAZIONE CHE GLI OPERATORI ECONOMICI DEVONO ALLEGARE NELLA SECONDA BUSTA PER ESSERE AMMESSI ALLA GARA” al capo B “DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE” espressamente dispone: “1) I concorrenti, ai fini dell'ammissione alla gara, sono tenuti, ai sensi della L. 266/2005 (legge finanziaria 2006) al pagamento della contribuzione di cui alla deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 1300 del 20 dicembre 2017 secondo la tabella in essa riportata.

Tale contribuzione, in considerazione dell'importo dell'appalto in oggetto, ammonta ad Euro 70,00. I concorrenti, al momento della presentazione dell'offerta devono aver versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. Il mancato versamento di tale somma è causa di esclusione dalla gara”.

Al riguardo, si fa presente che l'art. 1 comma 67 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 dispone che “l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, cui è riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ivi compreso l'obbligo di versamento del contributo da parte

degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche”.

La deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, attualmente vigente, 1300 del 20 dicembre 2017, con cui si dà attuazione all’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2018, prevede all’art. 3 comma 2 “(Modalità e termini di versamento della contribuzione) che i soggetti di cui all’art. 1, lettera b) (gli operatori economici concorrenti) sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge 266/2005”.

Il bando della gara in oggetto dispone inoltre, come sopra ricordato, al capo B “DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE” che “i concorrenti al momento della presentazione dell’offerta devono aver versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. Il mancato versamento di tale somma è causa di esclusione dalla gara”.

Occorre altresì tenere presente che il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) con sentenza n. 1572/2018 del 18.01.2018 ha avuto modo di affermare che la partecipazione dell’operatore economico alla gara è assoggettata al pagamento del contributo ex art. 1 comma 67, l. n. 266 del 2005 a pena di esclusione e che tale carenza non può essere sanata

dopo la scadenza del termine perentorio di presentazione delle offerte poiché, come è noto, il mancato pagamento del contributo previsto per tutti gli appalti pubblici costituisce una “condizione di ammissibilità dell'offerta” e la sanzione dell'esclusione dalla gara deriva direttamente ed obbligatoriamente dalla legge.

Pertanto l'operatore economico MA.GE.CO. SRL - VIA TOLMEZZO N.15 - 95131 CATANIA viene **escluso** dalla gara.

- **MARCHETTI & C. SRL - VIA RIVAROSSA N.24 - 00166 ROMA** è stato **ammesso con riserva** poiché non ha reso la dichiarazione di cui al punto 19) della dichiarazione di gara (All. A1), secondo cui bisogna dichiarare, barrando alternativamente e con unica opzione, una delle due opzioni ivi previste.

Il punto 19) del bando di gara, corrispondente al richiamato punto 19) della dichiarazione (All. A1), dispone, infatti, che occorre dichiarare alternativamente e con unica opzione “a) che alla data di pubblicazione del bando di gara l'operatore economico non ha in essere alcun contratto riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 105 comma 3 c-bis del D.lgs.50/2016 e s.m.i. ; b) che alla data di pubblicazione del bando di gara l'operatore economico ha in essere i seguenti contratti riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 105 comma 3 c-bis del D.lgs.50/2016 e s.m.i.:
.....(indicare gli operatori economici con i quali ha in essere detti contratti e la data di stipulazione dei medesimi)”.

La Commissione di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: “*Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso*

la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere” e di disporre una ammissione con riserva, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- OFFICINE RESTAURO S.R.L. - PIAZZA DUOMO N.10 - 97100 RAGUSA è ammesso con riserva poiché la polizza fideiussoria prevista dall'art 93 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., esplicitamente richiamata dal capo “B” del bando di gara, stipulata con HDI Assicurazioni S.p.A. in data 08.10.2018 (n. 1003407839) per una somma garantita pari ad Euro 7.850,00, pur riportando i riferimenti inerenti la gara in oggetto, indica tuttavia quale ente beneficiario non la scrivente stazione appaltante, bensì il Comune di Torino, risultando così non conforme.

La carenza della garanzia provvisoria costituisce tuttavia una irregolarità essenziale.

La Commissione di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In*

particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere” e di disporre una ammissione con riserva, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- PATELLA S.R.L. - VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI N.125 - 64046 MONTORIO AL VOMANO (TE) è ammesso con riserva poiché le dichiarazioni rese in tema di subappalto negli allegati A1) e A2) del bando di gara risultano contraddittorie: nell'allegato A1) (dichiarazione del Legale rappresentante) infatti questo operatore economico dichiara al punto 18 di voler subappaltare “lavori di cui alla cat. OG2 nei limiti di legge: impianti di cantiere, tinteggiature, intonaci, montaggio e smontaggio ponteggi di proprietà, opere di restauro” e “lavori di cui alla cat. OS6 al 100%”; nell'allegato A2) (D.G.U.E.) nella Parte II, sez D) dichiara di voler ricorrere al subappalto: “lavori di cui alla cat. OG2 nei limiti di legge (impianti di cantiere, montaggio e smontaggio ponteggi di proprietà, tinteggiature, intonaci, opere di restauro)” e “lavori di cui alla cat. OS6 subappaltabili al 100%. Massimo 30% dell'appalto (art. 105 c. 2 D.Lgs. 50/2016)”.

Le due dichiarazioni non risultano pertanto coerenti: infatti già da solo il subappalto al 100% nella categoria OS6 (Euro 305.416,39) eccede il 30%

dell'importo a base di gara (pari ad euro 235.500,00).Il bando espressamente dispone: "La categoria prevalente è subappaltabile nel limite del trenta per cento del suo importo e le scorporabili sono interamente subappaltabili a soggetti in possesso della relativa qualificazione, fermo restando il limite del 30% dell'importo complessivo dei lavori previsto dall'art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i".

Detta contraddittorietà costituisce una irregolarità essenziale in quanto non è chiaramente ed univocamente evincibile la volontà dell'operatore economico su un tema sul quale è essenziale che la manifestazione di volontà sia resa in sede di gara e non integrabile in un momento successivo ai sensi dell'art. 105 comma 4 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La Commissione di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: "*Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere*" e di disporre una ammissione con riserva, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione.

Si rinvia alla seduta pubblica del 07.11.2018, ore 9,00 per le comunicazioni circa l'esito delle integrazioni o regolarizzazioni di gara che verranno richieste ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/201638 agli operatori economici ammessi con riserva e per la successiva apertura delle offerte economiche.

Si dà atto che:

- l'operatore economico C.A.E.C. - CONSORZIO ARTIGIANATO EDILE COMISO - VIA NUNZIO DIGIACOMO 36 - COMISO (RG) - C.F. 00573670882 ha **individuato quale esecutore dei lavori** l'operatore economico G.D. Effe s.a.s.;

- l'operatore economico CFC CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA abbreviabile CFC SOC.COOP. - VIA PANSA N. 55/I - 42124 REGGIO EMILIA - C.F. 00447840356 ha **individuato quale esecutore dei lavori** l'operatore economico Impreges s.r.l.;

- l'operatore economico CO.I.P. CONSORZIO STABILE S.C. A.R.L. VIA SANTA MARIA A CUBITO 686 - 80145 NAPOLI - C.F. 08628621214 ha **individuato quale esecutore dei lavori** l'operatore economico Edil Lab s.r.l.;

- l'operatore economico CONSORZIO ARTEK - VIA GIUSEPPE SCARABELLI, 6 - 00157 ROMA ha **individuato quale esecutore dei lavori** l'operatore economico Fratelli La Rocca s.r.l.;

- l'operatore economico CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI - VIA PIER TRAVERSARI N.63 - 48121 RAVENNA (RA) - C.F. 00966060378 ha **individuato quale esecutore dei lavori** l'operatore economico CO.E.M. Cooperativa Edile

Mediterranea;

- l'operatore economico CONSORZIO STABILE ALTA VAL CECINA S.R.L. - VIA DELLA REPUBBLICA N.7 - 56045 POMARANCE (PI) - C.F. 01802050508 ha **individuato quale esecutore dei lavori** l'operatore economico G.R.C. Costruzioni s.r.l.;

- l'operatore economico CONSORZIO STABILE APPALTITALIA - VIALE EUROPA N.137 - 95041 CALTAGIRONE (CT) - C.F. 04908490875 ha **individuato quale esecutore dei lavori** l'operatore economico Tagher s.r.l.;

- l'operatore economico CONSORZIO STABILE COSTRUENDO S.R.L. - VIA NAZIONALE N.59 - 25080 PUEGNAGO DEL GARDA (BS) - C.F. 03782970986 ha **individuato quale esecutore dei lavori** l'operatore economico Innovatek s.r.l.;

- l'operatore economico CONSORZIO STABILE ENERGOS - VIA BERTOLOTTI N.7 - 10121 TORINO - C.F. 11569400010 ha **individuato quale esecutore dei lavori** l'operatore economico Tecnoedi Costruzioni s.r.l.;

- l'operatore economico CONSORZIO STABILE KREA - VIA SARU SPINA N.7 - 95024 ACIREALE (CT) - C.F. 01794580850 ha **individuato quale esecutore dei lavori** l'operatore economico Effe Emme Costruzioni s.r.l.;

- l'operatore economico CONSORZIO STABILE MARR SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - VIA LECCE N.14 - 80029 SANT'ANTIMO (NA) - C.F. 07318281214 ha **individuato quale esecutore dei lavori** l'operatore economico Gitasi s.r.l.;

- l'operatore economico CONSORZIO STABILE OSCAR SCARL - VIA MACCHIA SAN LUCA 34 - CONTRADA RIOFREDDO - 85100 POTENZA - C.F. 01861060760 ha **individuato quale esecutore dei lavori** l'operatore economico DGF Costruzioni s.r.l.;

- l'operatore economico CONSORZIO STABILE R.F.M.COSTRUZIONI GENERALI S.C.R.L. - VIA AMILCARE CIPRIANI N.29 - 00042 ANZIO (RM) - C.F. 05519040488 ha **individuato quale esecutore dei lavori** l'operatore economico I.S.A. Ingegneria e Servizi Associati s.r.l.;

- l'operatore economico CONSORZIO STABILE SIN.TE.SI. S.C.A.R.L. - CONTRADA COSTA DELLA GAVETA, SNC - 85100 POTENZA - C.F. 01833500760 ha **individuato quale esecutore dei lavori** l'operatore economico I.CO.MED. s.r.l.;

- l'operatore economico CONSORZIOINTEGRA SOC. COOPERATIVA - VIA MARCO EMILIO LEPIDO 182/2- BOLOGNA - C.F. 03530851207 ha **individuato quale esecutore dei lavori** l'operatore economico Cooperativa Serramenti COSER Plast.

Si da altresì atto che ha fatto ricorso all'**avvalimento** il seguente operatore economico:

- IMPRESA EDILE MERCADANTE ANTONIO - VIA PERUGIA N.2 - 81033 CASAL DI PRINCIPE (CE) - C.F. MRCNTN58P15B872U (impresa ausiliaria Tecnoben Costruzioni soc. coop.).

La Commissione di gara sigilla le offerte in un plico e lo consegna alla Responsabile dell'Ufficio Appalti e Coordinamento Attività Contrattuale per la custodia e la medesima comunica che lo inserirà in armadio blindato, ubicato presso l'ufficio dirigenziale del Servizio Appalti, Contratti ed

Espropriazioni in corso Inghilterra 7, Torino, sino al giorno in cui ci sarà la seduta pubblica di comunicazione dell'esito delle ammissioni con riserva.

La Commissione di gara chiude i propri lavori alle ore 15,30.

Il presente verbale non tiene luogo di contratto.

AD/cf

F.TO IN ORIGINALE